

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 879-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno) del Senato della Repubblica nella seduta del 10 dicembre 1969

modificato dalla 2^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 17. febbraio 1971 (V. Stampato n. 2134)

presentato dal Ministro della Sanità

(RIPAMONTI)

di concerto col Ministro dell' Interno

(RESTIVO)

e col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 26 febbraio 1971*

**Modifiche agli articoli 43 e 62 del testo unico delle leggi sanitarie
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

All'articolo 43 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è aggiunto il seguente comma:

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

L'articolo 43 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

« Le somme riscosse dal Comune per i compensi indicati nell'articolo precedente sono

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

« Il limite del cinquanta per cento dello stipendio di cui al comma precedente, ferma la quota del venticinque per cento spettante al Comune, e del venticinque per cento al personale tecnico coadiuvante, non si applica ai compensi dovuti per i certificati relativi alle seguenti prestazioni: visite mediche a richiesta di privati, escluse le visite per il rilascio ed il rinnovo del libretto sanitario ai lavoratori dell'industria e del commercio; accertamenti e pareri richiesti da privati non prescritti da disposizioni di legge e di regolamento; vaccinazioni profilattiche a domicilio o fuori dell'orario di servizio; accertamenti sulla usabilità di tombe private, iniezioni conservative di salme ».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

riservate esclusivamente per il potenziamento degli uffici d'igiene e delle relative attrezzature, detratto il 50 per cento che è devoluto all'ufficiale sanitario ed il 25 per cento al personale tecnico-sanitario che lo ha coadiuvato negli accertamenti. Se questo manchi, tale ultima somma è devoluta all'ufficiale sanitario.

La quota spettante all'ufficiale sanitario ed al personale tecnico-sanitario predetto non può eccedere per ciascuno di essi, durante l'anno, la metà dell'ammontare annuo dei rispettivi stipendi, escluso dal computo degli stessi qualsiasi indennità accessoria.

Le somme che eccedono la metà dell'ammontare annuo dello stipendio dell'ufficiale sanitario sono devolute al personale tecnico-sanitario che lo ha effettivamente coadiuvato negli accertamenti, fino alla concorrenza del limite massimo di cui al comma precedente. Le eventuali ulteriori eccedenze sono incamerate dal Comune per gli scopi di cui al primo comma.

Il limite del 50 per cento dello stipendio di cui ai commi precedenti, ferma la quota del 25 per cento spettante al Comune, non si applica ai compensi dovuti per i certificati relativi alle seguenti prestazioni: visite mediche a richiesta di privati, escluse le visite per il rilascio ed il rinnovo ai lavoratori dell'industria e del commercio del libretto sanitario; accertamenti e pareri richiesti da privati, non prescritti da disposizioni di legge e di regolamento; vaccinazioni profilattiche a domicilio o fuori orario di servizio; accertamenti sulla usabilità di tombe private; iniezioni conservative e condizionamenti di salme.

La ripartizione tra l'ufficiale sanitario ed il personale tecnico-sanitario, che lo ha coadiuvato nelle prestazioni, di tali proventi esenti dal limite del 50 per cento dello stipendio, è fissata nel modo seguente:

Comuni o Consorzi fino a 20.000 abitanti: 90 per cento all'ufficiale sanitario e 10 per cento ai collaboratori;

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 2.

All'articolo 62 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 lu-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Comuni o Consorzi da 20.001 a 30.000 abitanti: 80 per cento all'ufficiale sanitario e 20 per cento ai collaboratori;

Comuni o Consorzi da 30.001 a 50.000 abitanti: 70 per cento all'ufficiale sanitario e 30 per cento ai collaboratori;

Comuni o Consorzi da 50.001 a 150.000 abitanti: 60 per cento all'ufficiale sanitario e 40 per cento ai collaboratori;

Comuni o Consorzi da 150.001 a 200.000 abitanti: 50 per cento all'ufficiale sanitario e 50 per cento ai collaboratori;

Comuni o Consorzi da 200.001 a 300.000 abitanti: 40 per cento all'ufficiale sanitario e 60 per cento ai collaboratori;

Comuni o Consorzi da 300.001 a 500.000 abitanti: 37 per cento all'ufficiale sanitario e 63 per cento ai collaboratori;

Comuni o Consorzi da 500.001 a 1.000.000 abitanti: 35 per cento all'ufficiale sanitario e 65 per cento ai collaboratori;

Comuni o Consorzi da 1.000.001 a 1.500.000 abitanti: 30 per cento all'ufficiale sanitario e 70 per cento ai collaboratori;

Comuni o Consorzi da 1.500.001 a 2.000.000 abitanti: 20 per cento all'ufficiale sanitario e 80 per cento ai collaboratori;

Comuni o Consorzi oltre i 2.000.000 abitanti: 15 per cento all'ufficiale sanitario e 85 per cento ai collaboratori.

Nei casi in cui non esista personale collaboratore la quota ad esso attribuibile spetta all'ufficiale sanitario.

La ripartizione nell'ambito dei collaboratori sarà fatta dal Comune o Consorzio su proposta dell'ufficiale sanitario, sentiti i sindacati di categoria ».

Art. 2.

Identico:

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

glio 1934, n. 1265, è aggiunto il seguente comma:

« Il limite del cinquanta per cento dello stesso stipendio di cui al comma precedente, ferma la ritenuta del venticinque per cento a favore del Comune, non si applica ai compensi per le certificazioni rese a domicilio o negli stabilimenti dei privati fuori dell'orario stabilito ».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

« Il limite del cinquanta per cento dello stesso stipendio di cui al comma precedente, ferma la ritenuta del venticinque per cento a favore del Comune, non si applica ai compensi per le certificazioni rese sia fuori dell'orario stabilito sia a domicilio sia negli stabilimenti dei privati ».